

Statuto Federconsumatori Utenti Pisa Provincia APS

TITOLO I

COSTITUZIONE- SEDE- DURATA- SCOPI

Art. 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017 n°117 (di seguito denominato codice del terzo settore) e successive modifiche, una associazione con sede in Pisa, via Frascani n. 24, autonoma e democratica di cittadini denominata FEDERCONSUMATORI UTENTI PISA E PROVINCIA APS (Associazione di Promozione Sociale), da ora in avanti denominata semplicemente "associazione" struttura territoriale federata a Federconsumatori Nazionale, della quale adotta logotipo e simbolo. La sede legale è nel comune di Pisa.

L'Associazione ha completa autonomia politica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e giuridica. L'attività politica dovrà essere esercitata nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e secondo le linee generali stabilite dallo Statuto di Federconsumatori Nazionale. L'Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello sub-provinciale e interprovinciali.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini, propri associati, loro familiari e terzi, nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto della appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell' essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

Art. 3

L'Associazione, che opera in via prevalente attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'Associazione persegue attività di carattere generale, ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell' art 5 comma 1 lettera W del Codice del Terzo Settore, quali: la legalità del mercato; la tutela della salute e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica che contempra non solo l'assenza di malattia e di infermità ma, più in generale, uno stato di benessere fisico, mentale, sociale; nonché il recupero e la salvaguardia dell'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli, la lealtà, la chiarezza e la veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; il diritto alla correttezza nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo al contrasto servizi all'usura fin nell'ambito della legislazione vigente; a tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell' utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo: bullismo azzardopatia e simili e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

In materia di protezione dei dati personali , la Federconsumatori Pisa e Provincia APS si avvale del DPO nominato da Federconsumatori APS

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori, risparmiatori, malati ed utenti, attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali, regionali ed internazionali pubbliche e private;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;

- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli Enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento a Federconsumatori, in qualità di ente esponentiale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimità ad agire in giudizio in tutte le sedi anche costituendosi parte civile, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;
- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori ed utenti, in sintonia con le loro esigenze di tutela e della qualità della vita dei cittadini;
- il sostegno all'azione delle istituzioni nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;
- la eventuale pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno



applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;

- la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
- l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.
- La promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- La possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;
- Contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;
- Ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- Promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;
- La garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità della erogazione e della efficienza e della efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;
- Partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente , di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal d.lvo 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità l' Associazione si avvale o può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura , propri associati, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal d.lvo 117/2017.

Art. 4

STRUTTURE DI SERVIZIO

L'Associazione può promuovere, di concerto con Federconsumatori Toscana, la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.



Art. 5

INCOMPATIBILITA'

La Federconsumatori è una Associazione senza fini di lucro. Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente ad ogni livello dell'Associazione è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale. Eventuali deroghe potranno essere previste su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale di

Federconsumatori eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziali seriali.

La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati alla attività dello sportello territoriale.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto stabilito dal presente comma, Federconsumatori Pisa e provincia APS non potrà partecipare con la propria sigla ed il proprio Logotipo e con la denominazione Federconsumatori a competizioni elettorali politiche pena la estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.



TITOLO II

SOCI

Art.6

I soci della Federconsumatori possono essere persone fisiche o Associazioni, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della associazione, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti, sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma del Codice del Terzo settore.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori ed i successivi rinnovi annuali avvengono di norma presso la sede provinciale e agli sportelli sub-provinciali dell'Associazione. La domanda di ammissione e rinnovo comporta la adesione ai principi costitutivi, quali la elettività della cariche associative ed il libero e democratico diritto al voto, e alle finalità della associazione, l'impegno da parte del richiedente di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

La ammissione alla Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei. La qualità di socio è, altresì, intrasmissibile.

L' associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal c.1 art.15 del d. lvo 117/2017, il registro associati ,unitamente agli altri libri sociali previsti nel menzionato articolo, devono essere tenuti dalla Federconsumatori Toscana Aps oltre alle scritture previste dagli art. 13, 14, 17 c.1 del d. lvo 117/2017.

La consegna della tessera da parte della struttura territoriale , così come rappresentata , costituisce valido atto di ammissione alla Associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione. L' ammissione dà diritto:

- a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con espressione di voto
- b) di partecipazione ad ogni attività associativa , nonché ad essere informati sulla attività e le iniziative della Associazione ed a controllarne l' andamento
- c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati alla Assemblea Regionale e Nazionale
- d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione
- f) di prendere atto dell' ordine del giorno delle Assemblee
- g) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture , previa richiesta scritta da pervenirsi almeno 30gg prima



la quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale, o provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura sub provinciale o provinciale e le quote spettanti al regionale e nazionale saranno da esse versate nella misura e nei tempi previsti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti con riferimento ad apposito regolamento nazionale che dovrà regolare , altresì, il flusso di tutte le risorse che veicolano ai vari livelli della Federconsumatori ed il conseguente riparto.

Le modalità di ammissione sono disciplinate da apposito regolamento nazionale. In caso di rigetto della iscrizione , la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30gg le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere entro 60gg dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo dell'iscrizione, per morosità, recesso, espulsione, morte.

I soci possono sempre recedere dalla Associazione. Chi intende recedere dalla Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale di competenza che ha rilasciato la tessera. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Art. 8

L'associato, può essere espulso quando contravvenga gravemente alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggino in qualunque modo o tentino di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione, quando assuma atteggiamento oltraggioso e/o di minaccia verso altri associati.

La espulsione sarà operativa solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera, da attuarsi a mezzo lettera raccomandata ar , pec, fax, o con ogni mezzo idoneo a comprovarne l' effettivo ricevimento.

La espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell' Associato e non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell' Associato , ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art 15 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi di Federconsumatori Utenti Pisa e Provincia sono:

- L' Assemblea provinciale dei soci delegati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

- La Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo

Art. 10

L'ASSEMBLEA

La Assemblea Provinciale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante della Federconsumatori Pisa e Provincia- aps ed è costituita dai delegati eletti dalle assemblee territoriali e di zona ; è convocata, in via ordinaria , ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che approva , secondo i quorum previsti dall' art.11 del presente statuto , un apposito regolamento per lo svolgimento della Assemblea provinciale di Pisa e Provincia APS dei soci delegati e delle Assemblee territoriali e di zona dei soci , nella osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.

Gli Associati a Federconsumatori Pisa e Provincia Aps hanno diritto a partecipare alla elezione dei delegati alla Assemblea di Pisa e Provincia APS dei soci delegati in ottemperanza a quanto previsto nel comma precedente.

L' assemblea provinciale dei soci delegati è costituita da almeno il 50% +1 dei rappresentanti dei soci eletti secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti ; nel caso in cui l' assemblea provinciale dei soci debba approvare modifiche al seguente statuto , il quorum costitutivo di validità della assemblea provinciale dei soci deve essere pari a 3/4 degli aventi diritto . La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari al 50%+1 dei presenti , salvo quanto previsto al successivo art11.

Resta salva la possibilità di prevedere con regolamento della Assemblea Provinciale dei soci diverse modalità di voto.

L' assemblea provinciale dei soci delegati :

- elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall' art. 2382 c.c.;
- stabilisce gli obiettivi di politica della Associazione fino alla Assemblea provinciale successiva
- elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori- Organo di Controllo ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia
- approva l' accorda dell' art 26 par.1 del Regolamento della Unione Europea 2016/679

L'assemblea provinciale dei soci delegati può essere convocata a tutti i livelli della Associazione in via straordinaria su richiesta di almeno il 25% dei soci delegati nei rispettivi livelli.

L'Assemblea provinciale dei soci delegati viene convocata mediante affissione nella bacheca della Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet provinciale e/o regionale, o mediante invio e-mail, e per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi, con preavviso di almeno 15gg.

Art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell'art.10 c.4 del presente statuto, ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività di Federconsumatori sul territorio regionale, attuando gli indirizzi definiti dal Congresso e assumendo iniziative nei confronti di terzi.

Promuove e orienta la negoziazione territoriale provinciale su temi di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Presidenza.

Può eleggere una Direzione.

Si avvale del Responsabile della protezione dei dati nominato dal Consiglio Direttivo della Federconsumatori nazionale o dai suoi delegati e di rispettare il

regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali approvato dal medesimo Consiglio.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci Revisori, solo nel caso di esaurimento dei rispettivi supplenti, al fine di consentire la operatività degli organi.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e nel rispetto dei criteri di rappresentanza definiti nella assemblea.

I componenti subentrati negli organi decadono al termine del mandato ordinario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre; almeno una volta nel periodo del mandato congressuale convoca l'assemblea provinciale dei quadri e dei dirigenti. In caso di mancanza di convocazione il Presidente della Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimenti degli obbiettivi dell'Associazione. E' comunque preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali della Associazione ed alle competenze degli organi tutori.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento della Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nella Associazione.

Nel caso in cui tali regolamenti non fossero predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo, nelle more, troveranno applicazione i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo dalle altre istanza superiori di Federrconsumatori

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione del Congresso.

Il Consiglio direttivo ratifica la delibera di sospensione degli associati comminata dall'Ufficio Presidenza.

Art. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione, ad esso è assegnata in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione. Al Presidente compete inoltre la convocazione della Presidenza.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo che il Direttivo, per comprovate ragioni politiche ed organizzative e sentito il parere dei Presidenti delle istanze superiori approvi, con la maggioranza qualificata del 75% dei voti dei partecipanti al voto, la proroga per un'ulteriore mandato che comunque non superi i 12 (dodici) anni complessivi.

Prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.



In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo. Con apposita delibera del Comitato Direttivo assunta nei termini previsti dall'articolo 11 del presente Statuto, su proposta della Presidenza dell'Associazione sentito il parere dei Presidenti delle istanze superiori, il Presidente dimissionario o decaduto potrà essere nuovamente eletto nel direttivo medesimo ovvero essere invitato permanente.

Art. 13

LA PRESIDENZA

La Presidenza, composta da un numero massimo di cinque componenti, dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi della Assemblea provinciale dei soci delegati, ai deliberati del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

I componenti della Presidenza non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi salvo che il Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione e sentito il parere dei Presidenti delle istanze superiori, approvi, con maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto, la

proroga per un'ulteriore mandato che comunque non superi i 12 (dodici) anni complessivi.

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti della Presidenza, gli stessi si considereranno decaduti di diritto anche da componenti il Consiglio Direttivo. Con apposita delibera del Comitato Direttivo assunta nei termini previsti dall'articolo 11 del presente Statuto, su proposta del Presidente dell'Associazione il componente della Presidenza dimissionario o decaduto, potrà essere nuovamente eletto nel direttivo medesimo ovvero essere invitato permanente.

Art. 14

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI-ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo nominato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, provvede al controllo amministrativo contabile dell'Associazione ai sensi degli art.30 e 31 del d.lvo 117/2017 e riferisce al Consiglio Direttivo.

Il collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della associazione , verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e dei documenti contabili, predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio ; con relazione motivata , in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce al Collegio Statutario della Federconsumatori -Aps , che si pronuncia entro 60gg. 

L' Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio della osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art.5,6, 7 e 8 del d.lvo 117/2017 e , nei casi in cui è prevista , attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all' art.14 dello stesso d.lvo 177/2017.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso. Comunque il Collegio dei Sindaci Revisori deve riunirsi

almeno una volta ogni semestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

Esercita la funzione di organo di controllo.

TITOLO IV

ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 15

sono organi di giurisdizione interna e di garanzia di Federconsumatori Pisa secondo le rispettive competenze, il Collegio dei Probiviri Nazionale ed il Collegio Statutario, così come previsto dagli art 15 16 dello Statuto Nazionale ed il Collegio dei Probiviri Regionale così come previsto dall'articolo 15 dello Statuto regionale.



Esso funge da Collegio Arbitrale che decide in seconda istanza ed in via equitativa sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, laddove costituiti, nonché in prima istanza sui ricorsi contro le decisioni degli organi territoriali e sulle controversie tra strutture della Associazione. Assume funzioni di organo sanzionatorio regionale al quale sono affidate tutte le funzioni di inchiesta, di istruttoria e di decisione sui provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti dell'associato. Il Collegio, con propria delibera comunicherà all'associato le proprie decisioni in merito alla istruttoria avviata nei suoi confronti ed alla eventuale sanzione erogata. In modo analogo la decisione verrà comunicata al territorio di appartenenza dell'associato.

Avverso le decisioni del collegio dei Probiviri regionale l'associato potrà fare ricorso in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri Nazionale, previsto dall'art 15 dello statuto nazionale, che deciderà in via equitativa.

Le modalità di presentazione del ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri avverso le decisioni del Collegio Regionale, verranno stabilite da apposito Regolamento con il quale verrà disciplinato anche il funzionamento del Collegio dei Probiviri Regionale e di quello Nazionale. Tali regolamenti verranno assunti con apposita delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'Associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto;
- in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello , o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
- sospensione da tre a dodici mesi dalla esercizio delle facoltà di iscritto;
- espulsione dalla associazione.

Tali sanzioni dovranno essere erogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità in relazione al tipo ed alla gravità della infrazione.

In casi di particolare urgenza gravità e delicatezza, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto/a, salvo ratifica successiva, entro non oltre 30gg da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Nel caso di sospensione cautelativa da assumere nei confronti di un socio che abbia in corso una pratica per l'assistenza in una vertenza, allo stesso dovrà essere riconsegnata la pratica accompagnata da una lettera raccomandata A.R. con la quale si comunica la rinuncia al mandato di assistenza. Con stessa lettera dovrà essere dato avviso delle eventuali scadenze con comunicazione di manleva verso l'Associazione.

Resta salva la facoltà, in capo all' iscritto/a interessato/a al provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri regionale che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza ed in via equitativa.

Art.17

RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici, del Comune di Pisa e dei Comuni della provincia, della Provincia, della Regione, dello Stato e delle Organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche
- di ogni altra entrata proveniente alla Associazione in ragione dei fini perseguiti
- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'Art 3 del presente Statuto.



La Presidenza potrà nominare un Amministratore avente la funzione precipua di responsabilità dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità della Associazione e relativi impegni di spesa da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All' Amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere la autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati. L' Amministratore, dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la gestione economico - amministrativa della associazione.

TITOLO V

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione come individuato nelle strutture di cui all' art. 1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

L'Associazione non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, lavoratori, amministratori, e componenti degli organi associativi anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita della Associazione ed in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art 2 del presente statuto.

Le quote associative sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 19

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all'esame del collegio dei sindaci revisori, e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'Associazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale, dovrà approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile della anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento

I documenti contabili dovranno essere messi a disposizione dei Sindaci revisori e di qualsivoglia organo e/o struttura deputati ad esercitare il controllo amministrativo. L'Associazione dovrà trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura regionale, la quale provvederà a sua volta a trasmettere alla struttura nazionale, entro 15 giorni dalla loro approvazione, la copia del proprio bilancio regionale e dei bilanci delle strutture provinciali.

Laddove l'Associazione non provveda, entro i termini su esposti, alla approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ed alla successiva

comunicazione degli stessi, la Presidenza Nazionale avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre 45 gg.

Trascorso tale termine senza che la struttura abbia ottemperato all' invito, la Presidenza Nazionale provvederà alla nomina di un commissario "ad acta" con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro 60gg dal conferimento dell'incarico. Con l'approvazione dei bilanci, il commissario avrà esaurito il proprio mandato.

L'Associazione laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed associati.



TITOLO VI SCIoglimento

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento può essere deciso soltanto dalla Assemblea Provinciale dei soci delegati convocata in via straordinaria, composta dai soci delegati eletti alla ultima assemblea provinciale dei soci delegati convocata con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria, ai fini della valida costituzione della assemblea la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto; per la validità della relativa delibera i 3/4 dei presenti.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività di suddetto ufficio.

La individuazione dell'Ente a cui devolvere il patrimonio è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con due terzi dei voti rappresentati.

L' Assemblea provinciale dei soci delegati straordinaria che delibera lo scioglimento della Federconsumatori Pisa e Provincia Aps dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile a cui si fa riferimento.

Pisa, 16/10/2020

IL PRESIDENTE
FEDERCONSUMATORI PISA e PROVINCIA


DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Io sottoscritto Luca D'Onofrio nato a Benevento (BN) il 13/08/1983, cf: DNFLCU83M13A783T, residente a Vicopisano (PI) Via XX Settembre n.81, nella sua qualità di Presidente della Federdconsumatori Utenti di Pisa Aps con la presente

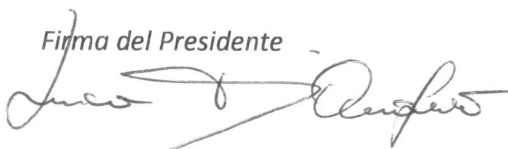
DELEGO

ai sensi dell' art 3 c.11 127/97 come modificato dall' art 2 c.10 della legge 191/98 e successive modifiche ed integrazioni ,

il Signor Fulvio Farnesi nato a Rosignano M.mo (Li) il 24 luglio 1949 e residente a Firenze in Via Mariotto di Nardo 5 , a rappresentarmi e sostituirmi in tutte le attività relative al deposito ed alla registrazione dello Statuto della Federconsumatori Utenti di Pisa Aps , modificato ai sensi del D. Lgs 117/2017 ,presso i competenti Uffici della DRE, conferendo al suddetto Sig Fulvio Farnesi tutti i poteri necessari allo scopo.

Provincia e data Pisa, 16/10/2020

Firma del Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca D'Onofrio', written over a horizontal line.

